

Repertorio n. 12120

Raccolta n. 7211

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno tre del mese di dicembre,  
alle ore dieci e minuti quaranta

**3 dicembre 2023**

In Ancona, via Mascino n. 5/H, presso la sede operativa dell'associazione "Club Amici del Mare".

Avanti a me, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, è presente il signor:

- **SCOLPATI SAURO**, nato ad Ancona il 23 luglio 1945, residente ad Ancona, via Candia n. 350, codice fiscale SCL SRA 45L23 A271F.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione "**CLUB AMICI DEL MARE- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede ad Ancona, via Mattei n. 42, iscritta al n. 249 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Marche, codice fiscale e partita IVA 01247530429.

Il medesimo mi dichiara quindi che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1)** Modifica dello statuto ai sensi della nuova normativa di Riforma dello Sport.

Il Comparente mi chiede quindi di redigere il relativo verbale, al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, il Comparente, il quale constata e fa constatare:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, mediante avviso affisso presso i locali della sede sociale e spedito ai soci a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato in data 22 novembre 2023;
- che l'assemblea di prima convocazione, prevista per il giorno 2 dicembre 2023, è andata deserta;
- che sono ora presenti e rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti sociali n. 40 (quaranta) associati aventi diritto di voto, su n. 213 (duecentotredici) associati con diritto di voto, aventi diritto a complessivi n. 40 (quaranta) voti, come da foglio presenze che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente nella sua stessa persona e i consiglieri Michele Covotta, Enzo Frati, Eugenio Ciavattini, Gilberto Gasparoni, Mario Fraternali, Diego Bedetti, Sauro Di Nardo e Lorenzo Fughini;
- che l'associazione non si è dotata di un organo di controllo;

Il presidente dichiara di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti, e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le novità introdotte dalla riforma in materia di sport dilettantistico, contenuta nei D.Lgs. 36 e 39 del 2021, in particolar modo la necessità di adeguare lo statuto sociale alla nuova normativa a pena di cancellazione dell'iscrizione dal RNASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

La riforma, in particolare, ha ad oggetto la denominazione, l'oggetto, lo svolgimento

Registrato in ANCONA  
il 06/12/2023  
al N. 9387  
Serie 1T  
€ 245,00



Firmato digitalmente da LUIGI OLMI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

di attività secondarie e strumentali, l'assenza del fine di lucro e il divieto di distribuzione degli utili, l'attribuzione della rappresentanza legale, l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio residuo e l'ampliamento del regime di incompatibilità degli amministratori.

In forza di quanto sopra precisato e al fine di evitare la suddetta cancellazione, essendo l'associazione iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il Presidente propone:

- di **modificare l'oggetto sociale** il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. B, del D.Lgs. 36/2021, dovrà contenere il riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- di prevedere, oltre all'assenza del fine di lucro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e qualunque altra posta attiva a soci, dipendenti, amministratori, collaboratori e terzi;
- di introdurre la facoltà di svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali purché nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del suddetto decreto;
- di ampliare il regime di incompatibilità degli amministratori prevedendosi il divieto per gli stessi di assumere qualsiasi altra carica in associazioni o società dilettantistiche appartenenti alla medesima Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- di prevedere l'elettività delle cariche sociali, in particolar modo sancendo il diritto di voto del socio minore di età, da esercitarsi a mezzo del legale rappresentante.
- di prevedere espressamente l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, specificando le modalità di approvazione e pubblicità del medesimo;
- di disciplinare il procedimento di scioglimento dell'associazione;
- di prevedere, in caso di scioglimento, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lett. H, del D.Lgs 36/2021
- di introdurre l'obbligo, a carico degli amministratori, di trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione concernente l'aggiornamento dei dati, degli amministratori in carica e di ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente;
- di prevedere infine il cambio di indirizzo della sede dell'associazione, da via Mattei n. 42 a via Mascino n. 5/H, sempre all'interno del Comune di Ancona.

Data la necessità di modificare lo statuto nel senso sopra precisato il Presidente, propone altresì di apportare ulteriori modifiche, per rendere le norme associative meglio rispondenti alle necessità dell'associazione. Propone pertanto:

- di eliminare dal novero degli organi dell'associazione il Collegio dei Provirati, di introdurre la figura del tesoriere e la facoltà per l'associazione di dotarsi di un organo di controllo, qualora la sua presenza non sia obbligatoria ai sensi di legge.
- di eliminare la clausola compromissoria nella composizione delle liti;
- di introdurre un nuovo articolo avente ad oggetto la disciplina del lavoro sportivo e dell'attività di volontariato secondo quanto disposto dagli artt. 25 e seguenti del D.Lgs 36/2021;
- di introdurre un nuovo articolo avente ad oggetto il tesseramento degli atleti con particolare riferimento ai minori ultraquattordicenni per il quale l'art. 16 del suddetto decreto richiede il consenso espresso degli stessi ai fini della validità del tesseramento medesimo.

Il presidente propone quindi, in luogo di adeguare i singoli articoli del vigente statuto, di adottare un nuovo testo organico e coordinato, riportante tutte le modifiche richie-

ste dalle intervenute normative e quelle rese necessarie per il migliore funzionamento dell'associazione; il tutto come già specificato nella relazione appena terminata. Io notaio, su richiesta del presidente, do lettura del testo di statuto del quale è proposta l'approvazione.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione, alla quale partecipano diversi soci, chiedendo chiarimenti sulla nuova normativa e sulle modifiche apportate, chiarimenti che vengono dati dal vicepresidente e dal presidente.

Al termine della discussione il Presidente dell'assemblea pone quindi in votazione il seguente testo di delibera:

"l'associazione **"CLUB AMICI DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**,

#### **DELIBERA**

- di adottare il nuovo testo di statuto, come esposto dal presidente, adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021;
- di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario al fine di dare esecuzione alla presente delibera e di apportare allo statuto adottato le modifiche che dovessero rendersi necessarie in forza di ulteriori interventi legislativi;
- di dare atto che l'indirizzo della sede dell'associazione viene stabilito in via Mascino n. 5/H, Ancona.

La votazione avventa per alzata di mano, dà il seguente risultato:  
tutti i soci votano a favore dell'approvazione.

Il presidente dichiara pertanto la delibera approvata all'unanimità.

A questo punto il Presidente mi consegna lo statuto approvato dall'odierna assemblea, che io notaio allego a questo verbale sotto la lettera **"B"**, e del quale ho dato lettura all'assemblea.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, occupa otto pagine di due fogli e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinque.

FIRMATO: SCOLPATI SAURO - LUIGI OLMI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO)




















# ASSEMBLEA STRAORDINARIA 03.12.2023

## ELENCO PRESENTI

Cognome - nome	Firma	Presente o per delega
NARDI EZIO		X
BRUNATI FABIANO		X
EUSEBI ALESSANDRO		X
DI CARO ORLANDO		X
BEDETTI DIEGO		X
FRATTI BRUNO		X
CESINI DANIELE		X
DI NARDO SANDRO		X
COVETTA Michele		X
NOZI BARBARA		X
GASPARRI GILBERTO		X
MARINI PIERLUIGI		X
SANDELLI FABIO		X
LORENZO FOGHINI		X
GIANNI GIANLUIGI		X
GUARNIERI GIUSEPPE		PER DELEGA BRAMBUCCI
DALESSIO ROBERTO		PER DELEGA BRUCCINI
GIOVANNETTI MAURO		PER DELEGA PERATI R.
<del>BRUNATI FABIANO</del>	RICIA ANNUNZIATA	<del>X</del>

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA 03.12.2023

## ELENCO PRESENTI

Cognome - nome	Firma	Presente o per delega
<u>PERUZZI SIMONE</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA BENVACQUA</u>
<u>PERUZZI MAURO</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA MAGNATERA</u>
<u>GRANCHI LEONARDO</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA PIERGALINI</u>
<u>BORGOGNONI ANDREA</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA BUREATI F.</u>
<u>GIORGI GIANFRANCO</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA A FALASCA S.</u>
<u>VALERI GRAZIANO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>SANTUZZI PIERLUIGI</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA A VALERI G.</u>
<u>PIERSONZI MAURO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>EUGENIO</u>	<u>CIA VATTINI</u>	<u></u>
<u>FRATERNAU MARCO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>ROCCAMUZZI R. ELISA</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA A PERUZZI G.</u>
<u>MAGNATERA STEFANO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>BITOCCIA SILVIO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>DIEGO BRATWEL</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>PROLETTI LUCA</u>	<u></u>	<u>PER DELEGA ELISEI A</u>
<u>BENVACQUA ALESSANDRO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>FUKANI SERGIO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>LEONIDA ADRIANO</u>	<u></u>	<u>X</u>
<u>LATINI LUCA</u>	<u></u>	<u>X</u>



**STATUTO DEL  
“CLUB AMICI DEL MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”**

\*\*\*

**Art. 1 - Denominazione e sede:**

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. c.c., e del Titolo II, Capo I, D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Club Amici del Mare - Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve anche “Club Amici del mare A.S.D.” già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000 ed iscritta in data 11/08/2015 al n. 249 nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Marche.

L’associazione ha sede in Via Mascino n. 5/H, Ancona. La variazione di sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dall’organo amministrativo; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro Comune è di competenza dell’assemblea dei soci. L’associazione potrà istituire - con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all’estero per l’attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D.Lgs. n. 39 del 2021, riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

**Art. 2 - Scopo dell’associazione e principi ispiratori:**

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica ed ha come finalità l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all’attività sportiva dilettantistica.

Dunque, l’associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
- assenza di scopo di lucro;
- uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
- democraticità della struttura;
- elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi e delle cariche associative;
- sovranità dell’assemblea degli associati;
- diritto di voto per tutti gli associati;
- principio del voto singolo;
- intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo;
- devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione;

il tutto come meglio disciplinato nel proseguo.

L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, altri componenti degli organi sociali e di terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 3 - Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche:**

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 36 del 2021, ha ad oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare, ma non in via esclusiva, l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, in particolare connesse alla disciplina della pesca sportiva e attività subacquee.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:

- organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui sopra, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi;
- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- organizzare gare, tornei, manifestazioni sportive;
- organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, tra cui posti barca, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici o enti privati, allo scopo di consentire l'esercizio delle attività sportive ai propri tesserati, con priorità di utilizzo ai tesserati che siano anche associati.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive



associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 2021.

#### **Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali:**

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni e integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che vengano rispettati i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità preposta, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo.

Pertanto, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo statuto e a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promozionale, pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- adibire impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, all'utilizzo in favore di soggetti non tesserati;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature ed abbigliamento sportivi, nonché centri finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e alla riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire corsi, attività, servizi ed iniziative sportive, culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale e così pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- promuovere attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- svolgere ogni altra attività diversa da quelle istituzionali, purchè in via secondaria e strumentale a queste ultime, su proposta del consiglio di indirizzo da sottoporre a delibera della assemblea degli associati.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari, acquistare e prendere o concedere in locazione immobili, concedere nell'interesse proprio o delle società e imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, garanzie anche reali, fideiussioni ed avalli.

L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

#### **Art. 5 - Durata:**

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 6 - Requisiti per l'ammissione dell'associato:**

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che condividono gli scopi associativi e rispondono ai requisiti di irreprensibile condotta civile e sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportiva, e che quindi accettano le finalità dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione delle stesse e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 7 - Norme per l'ammissione degli associati:**

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo.

L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione di conoscere e di accettare il presente Statuto, di condividere gli scopi e le finalità associative, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, nel termine di sessanta giorni, accoglie o respinge la domanda di ammissione dell'aspirante socio e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del consiglio direttivo. L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e contro tale decisione è

ammessa impugnazione entro trenta giorni all'assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

#### **Art. 8 - Diritti degli associati:**

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- votare nell'assemblea degli associati;
- candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dal legale rappresentante.

I soci minori di età non possono assumere cariche sociali.

Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

#### **Art. 9 - Doveri degli associati:**

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa e gli eventuali contributi straordinari sono versati a fondo perduto, non sono mai rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non sono cedibili e non sono rivalutabili.

Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati e aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione, deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi; osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
- osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
- corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo;
- cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento e formazione dei consociati.

#### **Art. 10 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari:**

La qualifica di associato si perde per:

1. suo recesso;
2. suo decesso;
3. esclusione, che viene pronunciata dal consiglio direttivo contro l'associato che tiene comportamenti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la

sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione ovvero che non è in regola con il pagamento della quota associativa previa diffida ad adempiere entro quindici giorni;

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.

Il recesso avviene con comunicazione scritta dell'associato al consiglio direttivo di voler recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà ad una disamina degli addebiti in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato. L'assemblea delibera sull'esclusione a maggioranza semplice dei presenti.

#### **Art. 11 - Tesserati:**

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

I tesserati sono rappresentati da: atleti; dirigenti sociali e soci di società affiliate; giudici e arbitri; dirigenti; tecnici; istruttori; altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.

Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci, tenuto conto dell'eventuale apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati per l'utilizzo delle strutture e attrezzature sportive dell'associazione.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale. Il consiglio direttivo può prevedere un contributo annuale di tesseramento e un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata.

Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36 del 2021 ed in particolare dagli articoli 15 e 16.

#### **Art. 12 - Organi associativi:**

Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;

- il tesoriere;
- l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti, ove nominati dall'assemblea od obbligatori in base alla legge.

Le cariche sociali sono elettive.

#### **Art. 13 - Assemblea degli associati:**

L'assemblea degli associati è composta da tutti i soci aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno oppure da almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale/nazionale oppure sul sito internet dell'associazione. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento tra gli associati. In tal senso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che le suddette modalità di collegamento audio/video siano indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 14 - Funzionamento dell'assemblea:**

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo altri due associati. La

delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale che diventa parte integrante del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tuttavia, per deliberare la modifica dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare le operazioni di fusione, scissione e trasformazione nonché lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

#### **Art 15 - Assemblea ordinaria:**

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto economico e finanziario.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio o il rendiconto economico finanziario e ogni altro documento obbligatorio per legge;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
- g) delibera, su proposta del consiglio di indirizzo, in ordine alle attività diverse di cui all'art. 4 che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- j) approva eventuali regolamenti in ordine allo svolgimento delle assemblee nonché alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente con particolare riguardo alla modalità di presentazione di liste di candidati.

#### **Art. 16 - Assemblea straordinaria:**

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni del presente statuto;
- sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione dell'associazione;
- sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione;
- sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;

- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

**Art. 17 - Consiglio direttivo:**

L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e undici, i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti e sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente.

Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale che diventa parte integrante del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura di quest'ultimo. Detto verbale viene, inoltre, messo a disposizione di tutti gli associati anche mediante deposito presso la sede sociale.

Tra i consiglieri del consiglio direttivo viene nominato dall'assemblea degli associati il Presidente.

**Art. 18 - Funzioni del consiglio direttivo:**

Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e nel rispetto degli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.

In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo (o del rendiconto finanziario se consentito per legge) dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, unitamente ad ogni altro documento ad esso correlato previsto dalla legge;
- b) l'indizione delle assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- c) la determinazione l'importo delle quote associative annuali;
- d) l'assunzione delle decisioni inerenti la gestione dell'Associazione, le spese, i conti correnti e i rapporti bancari, la tesoreria; allo scopo, il Consiglio può attribuire ad uno dei consiglieri le funzioni di tesoriere il quale cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili, provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione ed ha il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelievi e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo;
- e) l'individuazione delle possibili attività diverse di cui al superiore art. 4, in aggiunta a quelle già ivi previste, da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;

- f) l'assunzione delle decisioni relative alle attività istituzionali e alle attività diverse da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- g) l'assunzione delle decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e la cura degli adempimenti di legge in materia di lavoro sportivo e non sportivo;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto;
- l) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- m) la redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- n) l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- o) la deliberazione sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- p) la nomina del responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. n. 36 del 2021;
- q) l'esercizio di qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o dalla legge, che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

**Art. 19 - Presidente e Vicepresidente:**

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi consiglieri e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente e il Vicepresidente hanno, disgiuntamente tra loro e anche disgiuntamente dal Tesoriere, pieni poteri di firma e di operare sui conti correnti bancari, depositi bancari e comunque in generale rapporti bancari inerenti all'Associazione e gestione dei rapporti bancari.

**Art. 20 - Tesoriere:**

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi consiglieri il Tesoriere, il quale cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione ed in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e a tal fine ha tutti i poteri, disgiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, di



firma e di operare sui conti correnti bancari, depositi bancari e comunque in generale rapporti bancari inerenti all'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

#### **Art. 21 - Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente:**

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

Il presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta;
- in caso di decadenza del consiglio direttivo.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione per la nomina del nuovo consiglio direttivo, in caso di decadenza dello stesso, o per la nomina del nuovo presidente, in caso di decadenza del solo presidente. Fino a nuova nomina, le funzioni del consiglio direttivo o del presidente saranno esercitate in regime di prorogatio per la gestione dei soli affari ordinari.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

#### **Art. 22 - Organo di controllo e di revisione:**

L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile che resterà in carica tre anni. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti, oltre ad assumere ogni altro eventuale compito previsto dalla legge.

L'associazione può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.

L'organo di revisione può essere monocratico o collegiale e resta in carica tre anni.

L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

#### **Art. 23 - Patrimonio ed entrate dell'associazione:**

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale.
- avanzi di bilancio accantonati a riserva;

- contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;
- donazioni, lasciti ed eredità;
- tutti gli altri beni, mobili ed immobili e diritti patrimoniali appartenenti all'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative annuali versate dagli associati;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
- proventi di attività diverse di cui al superiore art. 4;
- contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
- elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali.

#### **Art. 24 - Esercizio finanziario e bilancio:**

L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico- finanziario è obbligatoria.

Il bilancio annuale o il rendiconto economico finanziario, unitamente ad ogni altro documento previsto dalla legge, dovrà essere predisposto dal consiglio direttivo e presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza degli associati.

Al fine di assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, il rendiconto annuale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea che lo approva.

Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati non possono essere distribuiti, neanche indirettamente, ad associati, amministratori, dipendenti, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali e a chicchessia e debbono essere utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali o per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione.

#### **Art. 25 - Libri sociali:**

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.

Il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo sono tenuti a cura del consiglio direttivo; eventuali ulteriori libri sociali sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

#### **Art. 26 - Lavoratori e volontari:**

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. n. 36 del 2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.

Nella disciplina del rapporto di lavoro di natura sportiva e non, l'Associazione si conforma comunque a quanto previsto dalla legge.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto. È possibile erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico.

#### **Art. 27 - Scioglimento dell'associazione:**

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire, oltre che nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021, a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali:**

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore

L'interpretazione del presente statuto andrà effettuata in modo da renderlo per quanto possibile conforme con quanto previsto dalla legge, tenuto altresì conto delle caratteristiche del presente tipo di ente sportivo dilettantistico.

Il rinvio alle disposizioni di legge contemplato da questo statuto deve intendersi come rinvio di natura dinamica di modo che le modifiche alla normativa richiamata si riflettono automaticamente sullo statuto stesso.

In caso di difformità tra la legge, anche sopravvenuta, e i contenuti del presente statuto, prevale la legge.

Gli organi dell'Ente potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del presente statuto.

FIRMATO: SCOLPATI SAURO - LUIGI OLMI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 6 dicembre 2023, nel mio studio in via Marsala n. 12.